



## Nota metodologica

La fonte dei dati analizzati nella statistica report è il Servizio di Statistica del Dipartimento per la Giustizia minorile.

Le statistiche sono elaborate sulla base dei dati estratti dal sistema informativo dei Servizi Minorili (SISM) attivo a partire dal 2010.

### Il sistema penale minorile in Italia

Il processo penale minorile prevede una serie di disposizioni volte a tutelare e garantire gli interessi del minore. Dal punto di vista normativo il riferimento principale è il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 *“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”*, con le relative norme di attuazione contenute nel D.lgs. 28 luglio 1989 n.272, che ha modificato il sistema penale minorile ispirandolo a principi condivisi a livello internazionale<sup>1</sup>.

Nel sistema minorile italiano la detenzione ha carattere residuale, per lasciare spazio a percorsi alternativi, pur sempre a carattere penale. Si deve poi considerare che la devianza minorile è spesso espressione di un disagio, di un disorientamento adolescenziale e non di una vera e propria scelta di vita. Il processo minorile prevede, pertanto, percorsi di rapida fuoriuscita dal circuito penale nei casi in cui il giudice ritenga che ricorrano le condizioni per applicarli<sup>2</sup>.

I minori in carico ai Servizi della Giustizia Minorile costituiscono, quindi, solo una parte del totale dei minorenni denunciati e, pertanto, i loro dati rappresentano solo parzialmente il fenomeno più ampio della criminalità minorile; essi sono riferiti ai minorenni autori di reato segnalati dall’Autorità Giudiziaria ai Servizi minorili per l’attuazione dei provvedimenti disposti nei loro confronti e gli interventi di specifica competenza.

Nel giugno 2014 sono intervenute nuove disposizioni legislative (D.L. n.92/2014, convertito con modificazioni in Legge n.117/2014) che hanno impattato sull’ambito di competenza del settore minorile e, conseguentemente, sull’utenza e sulle sue caratteristiche; gli effetti delle nuove disposizioni potranno essere osservati solo successivamente.

Sia l’ambito giurisdizionale sia quello amministrativo della giustizia minorile sono caratterizzati da una forte specializzazione: da una parte il Tribunale per i minorenni rappresenta un organo giudiziario specializzato, con una specifica competenza sulla materia minorile, affiancato da un ufficio autonomo del pubblico ministero; dall’altra l’ambito amministrativo gestito dal Dipartimento per la Giustizia minorile assicura l’attuazione dei provvedimenti giudiziari attraverso la sua articolazione sul territorio.

Il ruolo dei Servizi minorili è molto importante sia nel sostegno educativo al minore, affinché possa comprendere il significato della sua condotta e ciò che accade nel corso del processo, sia nel fornire all’Autorità Giudiziaria elementi di valutazione sulla personalità del minore e sulle risorse personali e familiari affinché possa disporre la misura penale più adeguata.

Il lavoro dei Servizi minorili si articola attraverso gli accertamenti sulla personalità del minorenne, l’attivazione delle risorse familiari e sociali del minore, l’elaborazione di progetti socio-educativi, la

<sup>1</sup> In ambito internazionale la fonte ispiratrice dei più recenti codici minorili, tra cui quello italiano, è costituita dalle “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile”, approvate al VII Congresso delle Nazioni Unite nel novembre 1985. Esse contengono i principi generali che sono alla base del D.P.R. 448/88.

<sup>2</sup> Operano in tal senso l’*irrelevanza del fatto* (art.27 D.P.R.448/88), nel caso in cui risulti la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento e il *perdono giudiziale* (art.169 c.p.), che può essere concesso, se il giudice, valutate le circostanze, presume che il minore si asterrà dal commettere altri reati.

creazione di reti e sinergie con le altre istituzioni del territorio e il privato sociale, per fornire opportunità ai minori autori di reato.

Le figure tecniche professionali che operano nei Servizi minorili sono gli educatori, presenti nei Servizi residenziali, e gli assistenti sociali, che operano presso l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni. Il lavoro è svolto in équipe, per cui l'educatore e l'assistente sociale, unitamente allo psicologo, costruiscono percorsi individualizzati per l'inserimento dei ragazzi in attività di studio, di lavoro, ricreative, sportive, di formazione professionale.

#### *Gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni*

Il minorenne sottoposto a procedimento penale è generalmente preso in carico fin dall'inizio dall'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni (USSM), che segue il minore in tutte le fasi del procedimento penale, in particolare nell'attuazione dei provvedimenti giudiziari che non comportano una limitazione totale della libertà.

Gli altri Servizi della Giustizia Minorile hanno carattere di residenzialità ed intervengono nelle diverse fasi dell'*iter* penale, secondo i provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria:

- i Centri di prima accoglienza (CPA)
- le Comunità
- gli Istituti penali per i minorenni (IPM)

Nel corso del procedimento il minore può fare ingresso in uno o più Servizi minorili<sup>3</sup>, secondo le decisioni adottate dall'Autorità Giudiziaria: ad esempio può essere accolto nei Centri di prima accoglienza, permanendovi al massimo 96 ore, per poi essere sottoposto a prescrizioni o mandato a casa o ospitato in comunità o in un istituto penale minorile e da questi uscire per entrare in un'altra struttura o tornare a casa, nell'ambito di un progetto di messa alla prova, se il giudice ritiene di poterla applicare.

#### *I Centri di prima accoglienza*

Il Centro di prima accoglienza (CPA) accoglie temporaneamente i minorenni fermati, accompagnati o arrestati in flagranza di reato dalle forze dell'ordine su disposizione del Procuratore della Repubblica per i minorenni; il minore permane nel Centro di prima accoglienza fino all'udienza di convalida, per un tempo massimo di 96 ore. Il Centro di prima accoglienza è un luogo strutturalmente differente dal contesto carcerario, pensato per ridurre al minimo il trauma dell'arresto; gli operatori lavorano per l'accoglienza del minore, la comunicazione con l'Autorità Giudiziaria e l'attivazione degli altri Servizi minorili. Nel corso dell'udienza di convalida il giudice valuta se esistono elementi sufficienti per convalidare o meno l'arresto o il fermo e decide sull'eventuale applicazione di una delle quattro possibili misure cautelari previste per i minorenni.

Queste sono: le "prescrizioni" (art. 20 D.P.R. 448/88), con cui il giudice dispone che il minore svolga determinate attività di tipo educativo e formativo, la "permanenza in casa" (art. 21 D.P.R. 448/88), che prevede il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, il "collocamento in comunità" (art. 22 D.P.R. 448/88), con cui il giudice dispone l'allontanamento temporaneo del minore dalla famiglia e il suo collocamento in una struttura socio-educativa o terapeutica, la "custodia cautelare" in carcere (art. 23 D.P.R. 448/88), nei casi più gravi.

<sup>3</sup> Data la complessità del percorso dei minori tra i vari servizi minorili, i dati analizzati, relativi ai movimenti nei Centri di prima accoglienza, nelle Comunità e negli Istituti penali per i minorenni, sono, in alcuni casi, riferiti agli stessi minori.



### *Le Comunità*

Le Comunità hanno dimensioni strutturali e organizzative connotate da una forte apertura all'ambiente esterno. I minori dell'area penale sono collocati sia in strutture gestite direttamente dall'Amministrazione minorile con personale proprio, in collaborazione con figure professionali esterne a convenzione, sia in comunità del privato sociale, gestite da associazioni e cooperative, al fine di consentire a un numero crescente di minori l'accesso a questo tipo di struttura. Alcune Comunità ministeriali sono annesse ai Centri di prima accoglienza.

### *Gli Istituti penali per i minorenni*

Nell'Istituto penale per i minorenni (IPM) sono eseguite la misura della custodia cautelare e la pena detentiva. Gli Istituti penali minorili sono concepiti strutturalmente in modo da fornire risposte adeguate alla particolarità della giovane utenza e alle esigenze connesse all'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. L'educatore, che è la figura tecnica, interna alla struttura, lavora in équipe con l'assistente sociale dell'USSM e lo psicologo. Negli Istituti penali per i minorenni sono presenti anche altri operatori, dipendenti da altri enti o appartenenti ad associazioni di volontariato, per lo svolgimento delle attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva e ricreativa. Accanto al personale dell'area educativa opera il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria (area della sicurezza) adeguatamente formato al rapporto con gli adolescenti.